



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D'ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D'ATRI

Seduta del 22/07/2021

FATTO

Il ricorrente, unitamente al cointestatario, allega che in data 20.06.2014 aveva stipulato con la convenuta un contratto di mutuo ipotecario, estinto nel 2017; in data 30.07.2020 chiedeva alla banca di fornire, ai sensi degli artt 117 comma 1 e 119 comma 4 TUB, i seguenti documenti: allegati al contratto di mutuo; moduli di sottoscrizione delle polizze assicurative incendio e CPI; piano di ammortamento comprensivo del dettaglio degli interessi pagati; In data 19.12.2020 inviava formale reclamo per lamentare il grave inadempimento all'obbligo della consegna documentale da parte della Banca; In data 18.01.2021 la Banca riscontrava il reclamo lamentando difficoltà a reperire i documenti a causa dell'emergenza COVID, e invitava il ricorrente a recarsi in filiale per ottenere parte della documentazione richiesta; in relazione alle polizze, invece, sosteneva che era necessario contattare direttamente le Compagnie assicurative; queste ultime, tuttavia, rispondevano via mail rilevando che la modulistica relativa alle polizze doveva essere fornita dalla banca; non avendo quindi l'intermediario consegnato i documenti richiesti, risulta che questi abbia violato gli obblighi di trasparenza e correttezza cui è tenuto nei confronti della clientela.

Chiede che l'intermediario consegni la documentazione indicata nel reclamo.

L'intermediario eccepisce di aver inviato con le controdeduzioni parte della documentazione richiesta e che, nonostante le ricerche esperite, la documentazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurativa non è stata rinvenuta; di aver quindi presentato denuncia di smarrimento in relazione alle polizze in esame in data 25.03.2021; di aver predisposto un assegno circolare dell'importo di € 20 a favore del ricorrente a titolo di rimborso delle spese di procedura da ritirare in filiale.

Chiede la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente replica che l'intermediario ha prodotto solo gli allegati dell'atto di mutuo; nel riscontro al reclamo, la convenuta non ammetteva il colpevole smarrimento delle polizze ma invitava il cliente a rivolgersi per l'ostensione alle Compagnie assicurative; a nulla può valere la denuncia di smarrimento ai fini dell'esonero dalle responsabilità della banca; manca comunque il piano di ammortamento comprensivo del dettaglio degli interessi pagati come richiesto.

Conferma le richieste del ricorso e chiede che il rimborso delle spese di procedura avvenga tramite bonifico bancario.

La resistente con le controrepliche dichiara di aver trasmesso il piano di ammortamento comprensivo del dettaglio degli interessi pagati e di aver effettuato il bonifico dell'importo di € 20 sulle coordinate bancarie fornite dal cliente in sede di repliche.

Conferma la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorrente, unitamente al cointestatario, afferma di aver stipulato un mutuo ipotecario fondiario con la convenuta in data 20 giugno 2014. Lamenta che, in relazione al suddetto contratto, l'intermediario non abbia adempiuto agli obblighi previsti dagli artt 117 comma 1 e 119 comma 4 TUB, non avendo fornito la documentazione bancaria richiesta a mezzo pec in data 30 luglio 2020 e agisce quindi per ottenerla; esattamente:

1. allegati al contratto di mutuo;
2. modulo di sottoscrizione della polizza assicurativa CPI;
3. fascicolo e modulo di sottoscrizione della polizza incendio;
4. piano di ammortamento comprensivo del dettaglio degli interessi pagati;

Con le controdeduzioni l'intermediario trasmette i documenti sub n 1, mentre dichiara che i documenti nn 2 e 3 (ie polizze assicurative) li ha smarriti, anche comunicando di aver presentato denuncia di smarrimento a marzo 2021. Infine e con le controrepliche l'intermediario trasmette il documento n. 4, ossia il piano di ammortamento con dettaglio degli interessi pagati ed aggiornato alla data di estinzione del mutuo, ed evidenza contabile del bonifico con cui sono state rimborsate le spese di procedura.

Orbene, secondo questo Arbitro, la documentazione assicurativa non è in quanto tale oggetto degli obblighi di consegna ex 119 TUB, fatta eccezione per i moduli di adesione alle polizze, richiesti dal ricorrente, e che lo smarrimento di tali moduli comporta una responsabilità dell'intermediario.

Pertanto, la domanda per i punti 2 e 3 va accolta in parte qua, dovendosi ad un tempo riconoscere l'inadempimento della banca circa la conservazione dei documenti di polizza, ancorché limitata ai moduli di adesione alle polizze, e dunque circa la loro mancata consegna al cliente; e disporre che l'intermediario consegni al cliente sia il modulo di sottoscrizione della polizza assicurativa CPI che il modulo di sottoscrizione della polizza incendio. Assolta la domanda n.4 spontaneamente dall'intermediario resistente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI